



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: **FIG – PD n. 33S/2019- DUSO PAOLO –tessera n. 149342**

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – VENETO , FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE , avv.to Ludovica Cerbino

Nel presente procedimento si è contestato al tesserato Duso Paolo , così come indicato nel provvedimento in data 5/08/2019 di fissazione per l'assunzione della decisione , di avere dolosamente alterato fisicamente il proprio score con riferimento al risultato della buca 9, sovrascrivendo un "5" in luogo del punteggio di "6" in precedenza annotato dal suo marcatore. Ciò avveniva dopo la verifica degli score a fine gara , disputatasi il 7/07/2019 presso il Circolo Cà Della Nave , denominata "8°GE.CO.RECING".

La contestazione della violazione di cui all'art. 17 , n. 1 , lett. a) contenuta nel succitato provvedimento , si è basata su quanto riportato dalla sig.ra Paola Mazzadi, segretaria del Circolo Cà della Nave , nell'esposto dalla stessa inoltrato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia in data 7/07/2019 , e su quanto dichiarato dal marcatore sig. Ciutto Bruno, con mail del 5/08/2019 , trasmessa a questo ufficio.

La sig.ra Mazzadi ha riferito infatti di aver contattato l'inculpato telefonicamente dopo aver rilevato la correzione del punteggio alla buca 9 , non controfirmata dal marcatore, e di aver ricevuto da parte del sig. Duso , seppure dopo "*varie domande sull'accaduto*" , la "*confessione di aver variato lui il risultato alla buca 9 , sovrascrivendo un 5 sopra il 6 , in quanto il suo marcatore era andato via e non ha pensato di venire in segreteria ad esporre il fatto e chiamare insieme il sig. Ciutto*" .

Il marcatore sig. Ciutto Paolo ha riferito che al momento della verifica degli score , quando egli ha letto il risultato di 6 alla buca 9, il sig. Duso non ha obiettato nulla .

L'inculpato , ricevuto il provvedimento di fissazione della data della decisione, nell'esercizio delle facoltà a lui riservate , si è difeso facendo pervenire a questo Ufficio una dichiarazione in data 20/08/2019, nella quale , premettendo di non aver avuto alcuna intenzione di "barare e creare danno ad altri giocatori, né apportare un vantaggio a sé stesso (da un punteggio di 30 passavo a 31 e non evitavo comunque la virgola...) " , ha riportato la propria versione dei fatti precisando : 1) di essere ancora certo di aver eseguito 5 colpi alla buca 9 ; 2) che al momento della lettura dello score



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

è stato distratto e scosso da una telefonata appena giunta da casa che atteneva a gravi problemi di salute di un familiare ; che controllando meglio lo score (prima della consegna in segreteria) ha visto che alla buca 9 c'era differenza tra quello che aveva scritto lui (5) e quello che aveva scritto il suo marcatore (6) ; che scioccamente , essendo il suo marcatore già andato via, ha deciso di correggere lui il risultato , certificando il punteggio (per lui) esatto ; che comunque è consapevole che questo non si doveva fare , e che dal 7/07/2019 si è autosospeso dalle competizioni golfistiche , in quanto poco sereno e per "darsi già da solo una punizione".

Le circostanze rappresentate dall'incolpato meritano considerazione ai fini della valutazione dell'elemento psicologico e dell'entità della sanzione .

Infatti : 1) è vero che , nella colonna marker dello score tenuto dall'incolpato, alla buca 9, risulta annotato in modo chiaro un "5"; 2) è altresì vero che il sig. Duso aveva un familiare gravemente malato (il marcatore, specificatamente sentito da questo Giudice sulla circostanza , lo ha confermato) ; 3) lo stesso marcatore non ha escluso che egli abbia ricevuto una telefonata proprio prima o durante la verifica dello score ; 4) è vero che l'incolpato si è autosospeso dalle competizioni golfistiche , in quanto dal 7/07 u.s. non risulta aver effettuato alcuna gara.

Emerge quindi che l'incolpato , nella convinzione di aver effettuato 5 colpi alla buca 9, e non essendo stato sufficientemente attento, per le ragioni sopra dette, al momento in cui il marcatore gli ha chiamato i punteggi, si è comportato superficialmente , correggendo direttamente il punteggio da 6 (ritenuto errato) a 5, senza preavvertire dell'accaduto né la segreteria né lo stesso marcatore.

E' indubitabile che sia stato posto in essere un comportamento scorretto da parte del sig. Duso , il quale non avrebbe dovuto comunque alterare lo score, ma tale comportamento non è da ritenersi doloso, bensì colposo.

L'art. 17 del Regolamento di Giustizia sancisce sanzioni edittali solo per illeciti dolosi , sebbene , in presenza di un'infrazione, pur in assenza di dolo, va comminata una sanzione, rimettendosi al Giudice la libera determinazione della stessa , come previsto dall' ultimo comma del citato articolo.

Va poi considerato che il giocatore si è autosospeso dalle competizioni dal 7/07 u.s.

PQM

Il sottoscritto **Giudice Sportivo Territoriale**

DECIDE E DISPONE

A carico di DUSO PAOLO , tessera n.149342, per i fatti in oggetto e ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, ultimo comma del Regolamento di Giustizia FIG , la sanzione della squalifica temporanea di mesi 4 (che residua già computato il periodo di ausospensione da parte



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

dell'incolpato) , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .

Così deciso in Padova, li 27/08/2019

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Ludovica Cerbino